

LA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE EX ART. 463 BIS
C.C. E LE DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ORFANI PER
CRIMINI DOMESTICI

*THE SUSPENSION FROM SUCCESSION UNDER ARTICLE 463A OF
THE CIVIL CODE AND THE PROVISIONS IN FAVOR OF ORPHANS
FOR DOMESTIC CRIMES*

Actualidad Jurídica Iberoamericana N° 17 bis, diciembre 2022, ISSN: 2386-4567, pp 2580-2607

Giorgia Anna
PARINI

ARTÍCULO RECIBIDO: 2 de octubre de 2022

ARTÍCULO APROBADO: 5 de diciembre de 2022

RESUMEN: La legge n. 4/2018 ha introdotto nell'ordinamento italiano l'art. 463 bis c.c., in base al quale sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, la parte dell'unione civile, il figlio, i fratelli e le sorelle, che siano indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di uno o entrambi i genitori, oppure del fratello o della sorella, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. La norma mira, dunque, a evitare che l'indagato per determinati crimini possa giovare dell'eredità del de cuius nel tempo necessario ad addivenire, eventualmente, alla pronuncia di indegnità. La previsione però non è scevra da problematiche interpretative che devono indurre l'interprete a indagare.

PALABRAS CLAVE: Sospensione dalla successione; eredità; violenza domestica.

ABSTRACT: *Law No. 4/2018 introduced into the Italian legal system article 463 bis of the Italian Civil Code, according to which certain members of the family consortium, who are under investigation for voluntary or attempted murder, are suspended from the succession. Thus, the provision aims to prevent the suspect from benefiting from the inheritance of the de cuius before the pronouncement of unworthiness. The provision, however, is not free from interpretive problems that must prompt the interpreter to investigate.*

KEY WORDS: *Suspension from succession; inheritance; domestic violence.*

SUMARIO.- I. INTRODUZIONE.- II. GLI ORFANI SPECIALI E LA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 4.- III. LA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE DI CUI ALL'ART. 463 BIS C.C. – IV. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE.- V. GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE.- VI. BREVI CONCLUSIONI.

I. INTRODUZIONE.

Con la legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici” sono state introdotte misure a tutela (in particolare, ma non solo, nonostante la rubrica della legge) dei figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso da specifici componenti del *consortium familiare*¹. Tale intervento normativo, che si inserisce nel quadro degli strumenti mediante i quali si cerca di reagire al drammatico fenomeno della violenza domestica e più ampiamente del femminicidio², si palesa di sicuro interesse, giacché si connota per un approccio multidisciplinare e pone l'attenzione sul delicato aspetto delle ripercussioni subite da soggetti deboli, bisognevoli di particolare tutela, che – a seguito di tali tragici episodi – rimangono orfani.

Nello specifico, per quanto è qui di interesse, in virtù dell'art. 5 della legge n. 4/2018 è stato inserito nel codice civile – nel Capo III, dedicato all'indegnità a succedere – il nuovo art. 463 bis c.c., in base al quale sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, la parte dell'unione civile, il figlio, i fratelli e le sorelle, che siano indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge, dell'altra parte dell'unione civile, di uno o entrambi i genitori, oppure del fratello o della sorella, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento. La previsione mira, dunque, a impedire all'autore di crimini domestici di ottenere vantaggi economici conseguenti alla propria efferata condotta nel tempo necessario ad addivenire alla eventuale pronuncia di

-
- 1 Rileva, del tutto condivisibilmente, come le misure previste dalla legge si inseriscano a pieno in quel *trend* giurisprudenziale che ammetteva, ancor prima del suo riconoscimento giuridico, un percorso parallelo di creazione della famiglia per le coppie omosessuali, MARTONE, I: “La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*”, *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 130.
 - 2 Interessante è la lettura del comunicato alla Presidenza del Senato del 26 maggio 2016, d.d.l. 2424 dal quale traspare come il fine perseguito è fornire una efficace tutela dei familiari in caso di episodi di omicidio o femminicidio.

• **Giorgia Anna Parini**

Ricercatore a tempo determinato senior di tipo b presso l'Università degli Studi di Verona. E-mail: giorgiaanna.parini@univr.it

indegnità³; stando così le cose, questi non potrà adire neanche temporaneamente l'eredità della vittima e disporre della stessa.

Peculiare appare sin da subito l'ambito di applicazione della misura, che risulta differente non solo rispetto a quello dell'indegnità, ma anche a quello degli altri strumenti introdotti dalla legge n. 4/2018: quanto a tale ultimo aspetto, come si vedrà nel proseguo, non solo non vengono considerate le ipotesi nelle quali autori della condotta siano il coniuge divorziato, la parte dell'unione civile che sia cessata, oppure il convivente di fatto; ma – a contrario e in senso espansivo dell'operatività – la sospensione opererà a prescindere dalla presenza di orfani di crimini domestici⁴.

Tra gli aspetti della nuova disposizione, forieri di incertezze ermeneutiche, emergono l'individuazione dei presupposti costitutivi e degli effetti della sospensione dalla successione, questioni che offrono all'interprete anche l'occasione di confrontarsi con alcune note *querelles*, quali la natura dell'istituto dell'indegnità a succedere – istituto al quale la misura di recente introduzione è strettamente correlato – e l'ammissibilità della c.d. giacenza *pro quota*, che hanno dato vita nel tempo a un vivace dibattito dottrinale.

Nonostante le criticità, la novella rappresenta un'evoluzione del diritto successorio che, malgrado la sua rigidità, è stato protagonista di plurimi interventi del legislatore riguardanti i diritti successori degli stretti congiunti, aventi come *trait d'union* proprio il verificarsi di peculiari condotte biasimevoli, agite dagli stessi. Di là dalla modifica citata, infatti, si ricordano la previsione di una nuova causa di indegnità mediante l'inserimento all'art. 463 c.c. dell'ipotesi n. 3 *bis* in ragione della quale è indegno chi, essendo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti della persona della cui successione si tratta a norma dell'art. 330 c.c., non è stato reintegrato nella responsabilità genitoriale alla data di apertura della successione

3 Sostiene trattarsi di una misura *latu sensu* cautelare: ASTONE, A.: *Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L'orizzonte ermeneutico dell'art. 463 bis c.c.*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 121; OMODEI SALE, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 1145, nonché GALLUZZO, F.: "Sulla «sospensione dalla successione» e sull'ammissibilità della giacenza parziale", *Dir. fam. succ.*, 2021, p. 72. Si riferisce genericamente a una anticipazione della difesa del patrimonio della vittima RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", *Vita not.*, 2018, p. 967.

4 Rileva tale aspetto OMODEI SALE, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1145.

della medesima⁵; nonché l'introduzione all'art. 448 bis c.c. della possibilità di esclusione dalla successione mediante diseredazione⁶.

II. GLI ORFANI SPECIALI E LA LEGGE 11 GENNAIO 2018, N. 4.

Come è noto, la legge n. 4/2018 2018 si inserisce all'interno di un quadro più ampio di misure tese a reagire al drammatico e complesso fenomeno della violenza nei confronti dei familiari e del femminicidio. In precedenza, tra gli interventi di maggiore rilievo si ricorda il d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modifiche nella legge, 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza in genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province", mediante il quale è stata data attuazione a quanto previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul).

La citata Convenzione ha contribuito ad alimentare la riflessione concernente le ripercussioni che la violenza agita nel contesto familiare può avere nei confronti dei bambini⁷ e, dunque, sulla situazione delle vittime secondarie, che in precedenza erano invisibili: nello specifico, oggetto di attenzione è stato il drammatico fenomeno della c.d. "violenza assistita", che colpisce i minori quando condotte

- 5 Come è noto, l'intervento riformatore è avvenuto a opera dell'art. 1 della legge 8 luglio 2005, n. 137, successivamente modificato dall'art. 105, I comma, del D.Lgs., 28 dicembre 2013, n. 154. Sul punto si vedano BONILINI, G.: "L'ampliamento del catalogo dei casi di indegnità a succedere", *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 296 ss.; ZACCARIA, A.: "Modificato l'art. 463 cod. civ.: introdotta una nuova causa di indegnità", *Studium iuris*, 2005, p. 1150 ss.; OMODEI SALÈ, R.: "La decadenza dalla potestà genitoriale quale nuova causa di indegnità a succedere", *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 735 ss.; LANDINI, S.: "Indegnità a succedere e decadenza dalla potestà genitoriale nell'art. 463 c.c. modificato dalla L. n. 137/2005", *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 71; ALBANESE, A.: "L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137", *Contr. impr.*, 2006, p. 854 ss.; MAGRI, G.: "Una nuova causa di indegnità", *Famiglia*, 2005, p. 1141 ss.; NATALE, A.: "L'indegnità a succedere", in AA.VV., *Trattato delle successioni e delle donazioni*, (diretto da G. BONILINI) I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 959 ss.
- 6 Sull'art. 448 bis c.c. si vedano tra i tanti: PASTORE, D.: "Riflessioni sulla diseredazione", *Vita not.*, 2011, p. 1181 ss.; PARADISO, M.: "Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 575 ss.; OLIVIERO, F.: "Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 43 ss.; MENDOLA, A.: "Il superamento dell'incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell'art. 448 bis c.c.", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1533 ss.; PERLINGIERI, G.: "La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi", *Dir. fam. pers. succ.*, 2017, p. 341 ss.; SICCHIERO, G.: "La diseredazione ex art. 448 bis cod. civ.: cinque diverse tesi a confronto", *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 1265 ss.; GALLETTI, M.: "Esclusione dalla successione, regole devolutive e rimedi nel sistema dell'art. 448 bis c.c.", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1080 ss.); CASTELLANI, G.: "Esclusione dalla successione ex art. 448 bis c.c. e diseredazione. Spunti di riflessione", in AA.VV., *Autonomia della famiglia e controlli. Prime riflessioni*, (a cura di G. CASTELLANI, A. CORDIANO, G.A. PARINI, M. VIVIRITO PELLEGRINO), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, p. 249 ss.
- 7 Nello specifico, nel Preambolo della Convenzione di Istanbul si riconosce che i bambini sono vittime di violenza domestica anche in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia. V. nello specifico poi gli artt. 13 "Sensibilizzazione" e 26 "Protezione e supporto ai bambini testimoni di violenza" della convenzione di Istanbul.

violente siano commesse nel contesto familiare in modo da costringerli a essere spettatori passivi – diretti o indiretti⁸ – di una quotidiana aggressività⁹.

Purtroppo, la violenza, laddove non arginata tempestivamente, può sfociare in episodi tragici, quali il decesso della vittima, eventualità che rende estremamente delicata la situazione di quei soggetti che, in ragione dell'occorso, diventano "orfani di crimini domestici" e a tutela dei quali (ma non solo, nonostante il tenore della rubrica della legge) è intervenuto il legislatore con la citata legge n. 4/2018¹⁰: a tal proposito, occorre osservare come nel testo normativo non sia rinvenibile una definizione, avente portata generale, del concetto di "orfani di crimini domestici", ma ciò si desuma dalla lettura dell'art. 1 (gratuito patrocinio), ove è sancito trattarsi de "i figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se questa è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza"¹¹. Sebbene taluni reputino che nella nozione di "orfani di crimini domestici" non andrebbero ricompresi solamente i figli, rimasti privi della figura genitoriale a seguito dell'occorso, ma anche gli stretti congiunti in ragione dell'ambito di applicazione delle misure introdotte, talvolta suscettibile di ricomprendere anche questi ultimi¹², in realtà, tale soluzione non convince giacché lo stesso significato letterale dell'espressione porta a considerarla riferibile solamente a chi ha perso il genitore. Che, poi, alcuni degli strumenti possano essere impiegati anche a tutela degli stretti congiunti è un dato di fatto, che, però, non può portare a definire tali soggetti quali "orfani di crimini domestici".

Tali orfani sono, poi, definiti "speciali" in ragione delle particolari circostanze nelle quali sono stati privati degli affetti più cari, suscettibili di riverberare

8 Sul punto MAZZAGLIA, S: *Il "danno invisibile" nella violenza assistita da minori tra aspetti penali, civili e psicologici*, Gaia, Roma, 2010, p. 13, rileva come gli effetti della violenza su chi assiste non siano connessi solo alla circostanza dell'essere direttamente presenti quando vengono perpetrati tali atti. Infatti, può accadere che i bambini siano spettatori attivi della violenza oppure che prendano consapevolezza di ciò che sta accadendo, osservando gli effetti stessi della violenza esercitata su una delle figure genitoriali. Di conseguenza, i maltrattamenti vengono assorbiti di riflesso dal minore come se fossero stati diretti a lui specificatamente in quanto si instaura tra il minore e il genitore maltrattato un rapporto simbiotico in cui non solo assiste alla scena di violenza ma è vittima egli stesso.

9 DEPALMAS, C., CILIO, M.G.: *La voce nel silenzio. La violenza assistita*, Aracne editrice, Roma, 2012, p. 38.

10 Rileva la delicatezza di tali aspetti FOLLA, N.: "Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda", *Fam. dir.*, 2018, p. 517.

11 Sull'asserita discriminazione che, nei fatti, si crea tra bambini parimenti privati della presenza di uno o di entrambi i genitori a cagione di qualità differenti riferibili all'assassino e, dunque, a situazioni esterne a sé e, perciò, potenzialmente fonti di dubbi di legittimità costituzionale, osservano come l'individuazione dei destinatari della novella in parola rappresenti piuttosto un segno inequivocabile della volontà politica di riconoscere la specificità e l'autonomia di tali categorie, così peculiari da non poter essere equiparate alle altre TRIBISONNA, F. e BARAGHINI, F.: "Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?", *Famila*, 2018, p. 124.

12 Ritengono che nella nozione di orfani di crimini domestici andrebbero ricompresi anche gli stretti congiunti BUSANI, A. e CURRAO, A.: "Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale", *Notariato*, 2020, p. 146.

conseguenze estremamente gravi sotto diversi versanti (psicologici, economici, relazionali, sociali, etc.); peraltro, a seguito di tali eventi, quantomeno sovente, i figli perdono – per ragioni opposte e differenti – entrambe le figure genitoriali (una, in quanto vittima, e l'altra, poiché colpevole di un crimine efferato)¹³. Non si tratta però di un dato imprescindibile, in quanto – salvo che per l'applicazione di alcune specifiche previsioni¹⁴ – non necessariamente il figlio della vittima è anche figlio del coniuge (etc.), che si è reso autore della drammatica condotta.

Chiaramente, nelle ipotesi nelle quali i genitori dovessero ricoprire rispettivamente i ruoli della vittima e del carnefice, si porrebbe anche – in presenza di soggetti minorenni – la necessità di ricorrere ad altri istituti giuridici, quali la decadenza dalla responsabilità o addirittura, la dichiarazione di abbandono, qualora sia accertata la situazione di abbandono dei minori perché privi di assistenza morale e materiale non solo da parte dei genitori, ma anche dei parenti tenuti a provvedervi¹⁵.

Come già accennato, il legislatore nel 2018, coerentemente con gli obblighi assunti mediante la Convenzione di Istanbul, ha introdotto una serie di misure, civilistiche, penalistiche o di natura processuale, tese (non solo) a fornire una tutela ai figli della vittima, ma – più ampiamente – una efficace tutela ai familiari in caso di episodi di omicidio o femminicidio¹⁶.

Tra gli strumenti tesi a supportare, nello specifico, l'orfano di crimini domestici, si riconsideri, in *primis*, il riconoscimento del patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito (art. 1) in relazione ai procedimenti penali e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata¹⁷,

13 Sul punto v. BALDRY, A.C.: *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali sui figli e figlie del femminicidio*, Giuffrè, Milano, 2018, *passim*. Rileva come tali soggetti si trovino a essere, dunque, orfani due volte BELLANOVA, L.: "La "nuova" tutela degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4)", *Studium iuris*, 2018, p. 1294.

14 Tale rapporto tra l'autore della condotta violenta e il figlio della vittima è, infatti, espressamente richiesto solamente dall'art. 7, comma 1 *ter*, della legge n. 4/2018, in materia di pensione di reversibilità, che sancisce che "i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1 *bis*, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore".

15 Come è noto, tale previsione, che mira a salvaguardare il diritto del minore di crescere ed essere educato all'interno della famiglia di origine, amplia l'indagine che dovrà essere, dunque, estesa anche al nucleo familiare allargato. Tra le ultime v. Cass., 2 settembre 2021, n. 23797, in *Onelegale.it*. Sebbene l'art. 8 legge adozione non chiarisca chi siano tali soggetti, nell'alveo di tale previsione vanno ricompresi i parenti fino al quarto grado secondo quanto ricavabile dai plurimi richiami che la legge adozione compie ad essi, e in particolare in virtù di quanto sancito all'art. 9, comma 4, 10, comma 2, 11, comma 1, e 12, comma 1. Ne deriva che non viene stimato in condizione di abbandono il minore che riceva la necessaria assistenza – anziché dai genitori – dai parenti entro il quarto grado con i quali sussistano rapporti significativi. Tra i tanti v. PICCINNI, A.: "Sub art. 8 l. n. 184/83", in *Commentario del codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI), III, *Della famiglia. Leggi collegate*, Utet, Torino, 2018, p. 602 e ss.

16 V. comunicato alla Presidenza del Senato del 26 maggio 2016, d.d.l. 2424.

17 L'art. 1 della legge ha modificato il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia aggiungendo, all'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, il seguente comma 4 *quater*: "I figli minori

nonché dell'assistenza gratuita di tipo medico-psicologico, a cura del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico (art. 9); viene, poi, sancita la facoltà di cambiare il cognome, ove coincidente con quello del genitore condannato in via definitiva (art. 13). Infine, il legislatore pone l'attenzione sul profilo dell'affidamento del minore rimasto orfano, privilegiando la continuità delle relazioni affettive tra il minore e i parenti fino al terzo grado e, in presenza di fratelli o sorelle, la continuità affettiva tra gli stessi¹⁸.

Per quanto attiene alle modifiche riguardanti il versante penalistico volte a tutelare, in generale, i familiari, l'art. 2 della citata legge n. 4/2018 interviene sulla fattispecie di omicidio aggravato dalle relazioni personali di cui all'art. 577 c.p., equiparando la posizione del coniuge, del partner civile e del convivente della vittima a quella del padre o del figlio, colpevoli di tale reato, sancendo anche in dette ipotesi la pena dell'ergastolo¹⁹. Inoltre, il legislatore – al fine precipuo di salvaguardare il diritto dell'orfano speciale di ottenere il *quantum* spettante a titolo risarcitorio – con l'art. 3 ha inciso poi sulla misura del sequestro conservativo di cui all'art. 316 c.p., introducendo il comma *I bis* che impone al pubblico ministero che procede per omicidio del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, della parte dell'unione civile (anche se l'unione è cessata) o della persona legata all'imputato da relazione affettiva o stabile convivenza, di verificare la presenza di figli della vittima (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti) e di richiedere, in ogni stato e grado del procedimento, il sequestro conservativo dei beni dell'indagato a tutela del diritto al risarcimento dei figli della vittima²⁰. E ciò anche in mancanza delle esigenze cautelari previste dall'art. 316, I comma, c.p.

Ancora, mediante l'art. 4, comma I, della legge n. 4/2018 è stato modificato l'art. 539 c.p.p. che attualmente consente – se le prove acquisite non consentono

o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata”.

- 18 Su tali aspetti v. CORDIANO, A.: “Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità”, in AA.VV., *Manuale di diritto civile minorile*, (a cura di A. Cordiano e R. Senigaglia), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2022, p. 239 ss. Si deve ricordare poi il Decreto, 21 maggio 2020 n. 71, che riconosce l'erogazione di misure di sostegno agli orfani di crimini domestici e di reati di genere e alle famiglie affidatarie.
- 19 È prevista, invece, la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto è commesso contro il coniuge divorziato, l'altra parte dell'unione civile, ove cessata, la persona legata al colpevole da stabile convivenza o relazione affettiva, ove cessate, il fratello o la sorella, l'adottante o l'adottato nei casi regolati dal titolo VIII del libro primo del Codice Civile, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta.
- 20 La misura può essere adottata già durante la fase delle indagini preliminari. V. sulla misura CREPALDI, G.: “Il “nuovo” sequestro conservativo: tra ragioni di allarme sociale ed un inedito ruolo del pubblico ministero. Profili di un'incostituzionalità”, *Giurisprudenza Penale web*, n. 3, 2020, p. 11. Criticano tale strumento, accusandolo di limitare interessi costituzionalmente rilevanti, quali il diritto di proprietà o di libera iniziativa economica – sin dalla fase delle indagini preliminari TRIBISONNA, F. e BARAGHINI, F.: “Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?”, cit., p. 128.

la liquidazione del danno – anche d'ufficio al giudice, in presenza di figli della vittima minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, che si siano costituiti parte civile, di disporre una condanna generica e rimettere le parti davanti giudice civile, provvedendo anche ad assegnare a loro favore a titolo di provvisoria una somma pari almeno al 50% del presumibile danno che sarà liquidato poi in sede civile²¹.

Sono stati, poi, previsti strumenti civilistici, rilevanti sotto il versante successorio, quali l'art. 463 bis c.c. "Sospensione dalla successione", che sarà oggetto di attenzione nel proseguo; nonché l'attribuzione – a opera dell'art. 6 della legge "Diritto alla quota di riserva in favore di figli orfani per crimini domestici" – della quota di riserva di cui all'art. 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, anche ai figli orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno del genitore medesimo dal coniuge, anche se legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona legata da relazione affettiva e stabile convivenza, condannati ai sensi dell'art. 577, I comma, n. 1, ovvero 2 comma, c.p. Infine, la legge sancisce la sospensione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* per i soggetti per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio²² per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva (art. 7)²³.

III. LA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE DI CUI ALL'ART. 463 BIS C.C.

Come accennato, la legge n. 4/2018 ha introdotto all'art. 463 bis c.c. la sospensione dalla successione, inserendola all'interno del capo concernente

- 21 In questo caso, se i beni dell'imputato erano già sottoposti a sequestro conservativo, con la sentenza di primo grado il sequestro si converte in pignoramento nei limiti della provvisoria accordata. Nutrono qualche perplessità sulla fattibilità in questa sede di un calcolo così preciso e complesso con gli scarni strumenti a disposizione TRIBISSONNA, F. e BARAGHINI, F.: "Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?", cit., p. 127.
- 22 Si tratta di una rilevante innovazione se si considera che, in precedenza, il soggetto, rinviato a giudizio per omicidio, poteva ottenere dagli enti previdenziali la pensione di reversibilità o indiretta o un'indennità *una tantum* della vittima durante l'iter processuale, giacché la legge 27 luglio 2011, n. 125 sanciva la perdita del diritto in caso di omicidio solo a seguito di sentenza passata in giudicato.
- 23 L'art. 7 prevede, tuttavia, che in caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell'ipotesi di cui al comma I ter. La norma da ultimo richiamata sancisce che "I ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinatari, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma I-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell'indennità *una tantum* del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l'omicidio volontario dell'altro genitore. Infine, l'art. 7, *quinquies*, prevede che "Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell'art. 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma I ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità *una tantum* ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma I bis".

l'indegnità a succedere, e il nuovo art. 537 *bis* c.p.p., rubricato proprio "Indegnità a succedere"²⁴. Come anticipato, la sospensione dalla successione riguarda il coniuge, anche legalmente separato, e la parte dell'unione civile, indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile; nonché – in virtù del 2 comma del citato articolo – la persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella.

Tale misura, strettamente temporanea, mira a "congelare" la situazione fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento²⁵ oppure – a contrario – al verificarsi dei presupposti dell'indegnità, alla quale la sospensione dalla successione è strettamente connessa. L'opportunità di introdurre un istituto di tale fatta è riconducibile al modo di operare della sanzione sancita dall'art. 463 c.c.²⁶: nonostante i contrasti concernenti l'inquadramento della figura nell'ambito delle categorie civilistiche²⁷, risulta del tutto prevalente, infatti, l'opinione secondo

- 24 Stima che, a ben vedere, la misura miri anche a prevenire e reprimere comportamenti biasimevoli SERAFIN, M.: "Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", *Jus civile*, 2019, p. 459.
- 25 Stima trattarsi di una nuova sanzione civile GALLUZZO, F.: "Sulla «sospensione dalla successione» e sull'ammissibilità della giacenza parziale", cit., p. 69.
- 26 È interessante, infatti, scorrere il comunicato alla Presidenza del Senato del 26 maggio 2016, d.d.l. 2424 per comprendere come l'introduzione della sospensione dalla successione si basi proprio sul considerare che "l'indegnità è una sorta di sanzione civile che opera come causa di esclusione dall'eredità solo in virtù di una sentenza costitutiva [...]. Alla luce di quanto esposto si ritiene, pertanto, necessario introdurre una normativa che sospenda dall'asse ereditario il soggetto rinviato a giudizio in attesa di condanna definitiva e disponga la dichiarazione di indegnità a succedere con la sentenza di condanna in sede penale garantendo così una più efficace tutela dei figli che potranno avere riconosciuto direttamente il diritto all'esclusione del condannato senza dover ricorrere ad un autonomo processo civile per la declaratoria di indegnità".
- 27 Secondo un'opinione minoritaria, l'indegnità a succedere integrerebbe – nella disciplina del codice del 1942 – una forma di incapacità a succedere, che opera *ipso iure* e impedisce proprio la vocazione ereditaria: nei predetti termini BARBERO, D.: "Natura giuridica dell'indegnità a succedere", *Foro pad.*, 1950, I, c. 845; CICU, A.: "Successioni per causa di morte. Parte generale"², in *Trattato di diritto civile e commerciale*, (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1961, p. 83 e 91; FERRI, G.B.: "Successioni in generale"², in *Commentario al codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli, Bologna-Roma, 1980, p. 169. Nei medesimi termini ritiene che l'indegnità sia una forma di incapacità successoria, che postula una mera pronuncia dichiarativa del giudice, BIANCA, C.M.: *Diritto civile. Le successioni*², 2.2, 2015, Giuffrè, Milano, p. 25 ss. In base a tale ricostruzione, l'indegno sarebbe incapace di succedere *ipso iure* fin dall'apertura della successione, con la conseguenza che la sentenza che accerta l'indegnità avrebbe natura meramente dichiarativa. Partendo dall'assunto per il quale sarebbe certamente peculiare una incapacità a succedere relativa, operante solamente in relazione alla successione del soggetto nei cui confronti è stata serbata la condotta che ha dato origine all'indegnità, la dottrina maggioritaria reputa invece che l'indegnità a succedere, a differenza dell'incapacità a succedere, non impedisca la chiamata, ma comporti meramente la rimozione dell'acquisto successorio – su domanda di parte e per sentenza, costitutiva, del giudice – in ossequio, altresì, alla massima *indignus potest capere sed non potest retinere* (BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*⁴, Utet, Torino, 2006, 46). Stimano che l'indegnità sia una causa di esclusione *ex post* dall'eredità o dal legato anche: SALIS, L.: "L'indegnità a succedere", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 933 ss.; BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, Giuffrè, Milano, 1947, p. 67; COVIELLO JR., L.: *Diritto successorio*, Bari, 1962, p. 67 e p. 158; AZZARITI, F.S., MARTINEZ, G., AZZARITI, G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, Cedam, Padova, 1979, VII ed., p. 34; MONOSI, S.: "L'indegnità a succedere", in AA.VV., *Successioni e donazioni*, (a cura di P. RESCIGNO), I, Cedam, Padova, 1994, p. 137.; PALAZZO, A.: "Le successioni"², in *Trattato di diritto privato*, (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 219 s. In particolare, l'indegno avrebbe una posizione analoga al chiamato sottoposto a condizione risolutiva secondo TOTI, B.: "Le recenti novità in materia di indegnità a succedere", *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 214. Nei medesimi termini anche RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", cit., p. 971 ss. Sposa una tesi intermedia secondo la quale l'indegnità integrerebbe un difetto di legittimazione ricettiva all'acquisto, che esclude *ab initio* la legittimazione all'esercizio del potere di accettazione, e che postula la necessità di una pronuncia

la quale, diversamente dall'incapacità a succedere, l'indegnità non impedisce – all'origine e *ipso iure ipso iure* – la chiamata, ma, integrando una causa di esclusione della successione, comporta esclusivamente la rimozione dall'acquisto in conformità al brocardo, richiamato anche nella relazione al codice civile, *indignus potest capere sed non potest retinere*²⁸.

L'indegnità non integra, dunque, un automatismo al verificarsi di determinate condotte, ma postula una pronuncia giudiziale costitutiva, operante come causa di rimozione²⁹. Seguendo tale prospettiva, solamente a seguito della pronuncia l'indegno sarebbe chiamato a restituire quanto ottenuto, compresi i frutti pervenuti a seguito dell'apertura della successione ai sensi dell'art. 464 c.c., previsione che attua una sorta di assimilazione dell'indegno al possessore di mala fede. Proprio l'ultima norma citata, tuttavia, potrebbe intricare la ricostruzione della natura della misura, in quanto il retroagire degli effetti sino al momento dell'apertura della successione non pare del tutto coerente con la supposta natura costitutiva della sentenza di indegnità³⁰.

La questione – non certo irrilevante se si considerano anche le conseguenze in punto prescrizione delle situazioni giuridiche sottese – è ancor più enigmatica allo stato attuale: ai sensi dell'art. 537 *bis* (Indegnità a succedere) c.p.p., introdotto dall'art. 5, 2 comma, della legge n. 4/2018, "quando pronuncia (in sede penale) sentenza di condanna per uno dei fatti previsti dall'articolo 463 del codice civile, il giudice "dichiara" l'indegnità dell'imputato a succedere"³¹, con la conseguenza

del giudice SALVESTRONI, U.: "Della capacità di succedere. Dell'indegnità", in *Il Codice civile. Commentario*, (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2012, p. 50 ss.

- 28 È importante evidenziare come, nel codice civile del 1942, l'indegnità viene collocata in un Capo differente rispetto a quello relativo alla capacità a succedere (il Capo II del Titolo I): nello specifico, all'indegnità è dedicato il Capo III. In conformità a tale scelta, nella Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942 viene, infatti, specificato come l'indegnità non determini una vera e propria incapacità, ma una causa di esclusione operativa a seguito della pronuncia del giudice: *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni con la relazione ministeriale a sua maestà il re imperatore*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1941, p. 12 s. Evidenzia come l'attuale collocazione codicistica delle due discipline escluda in radice l'idea dell'indegnità come *species* dell'incapacità a succedere MARTONE, I.: "La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*", cit., p. 135.
- 29 Nei medesimi termini ALBANESE, A.: "L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137", cit., p. 862; MARTONE, I.: "La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*", cit., p. 130. In giurisprudenza, stimano che l'indegnità non sia uno status connaturato al soggetto che si assume essere indegno a succedere, ma una qualificazione di un comportamento del soggetto medesimo, che deve essere data dal giudice a seguito dell'accertamento del fatto che integra quella determinata ipotesi di indegnità dedotta in giudizio, e che si sostanzia in una vera e propria sanzione civile di carattere patrimoniale avente un fondamento pubblicistico, tra le tante Cass., 25 febbraio 2019, n. 5411, in *Giur. it.*, 2020, p. 52 ss.; Cass., 29 novembre 2016, n. 24252, in *Onelegale.it*; Cass., 5 marzo 2009, n. 5402, in *Onelegale.it*; Cass., 29 marzo 2006, n. 7266, in *Onelegale.it*; Cass., 17 luglio 1974, n. 2145, in *Giur. it.*, 1976, I, p. 144). Nei predetti termini: Trib. Cuneo sez. I, 14 gennaio 2021, n. 33, in banca dati *Dejure*; Trib. Arezzo, 25 luglio 2019, n. 656, in banca dati *Dejure*; Cass., 21 giugno 1993, n.6859, in banca dati *Dejure*; Trib. Palermo sez. II, 22 febbraio 2019, in banca dati *Dejure*.
- 30 Evidenzia tale aspetto SICCHIERO, G.: "L'indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018", *Giur. it.*, 2020, p. 55.
- 31 In realtà, al dato letterale occorre non dare troppo peso, in quanto si palesa a tratti contraddittorio. L'art. 463 c.c. afferma, infatti, anche che l'indegno "è escluso dalla successione" (e quindi non è dall'origine incapace di succedere). Rileva, quanto a tale ultimo aspetto, come non vada sopravvalutato il dato letterale

che l'indegnità non risulta ulteriormente rimessa (almeno necessariamente) a una iniziativa del soggetto interessato agli effetti della stessa³². Il fatto che non ora bastante la condanna penale, insieme all'espressione letterale "dichiarare l'indegnità" di cui al testo normativo, ha spinto parte della dottrina a rimettere nuovamente in discussione l'inquadramento dell'istituto regolato dall'art. 463 c.c. all'interno delle categorie generali³³. In realtà, le modifiche intercorse, pure certamente suggestive nel dare nuova linfa alla riflessione, non paiono, tuttavia, determinanti nel sovvertire la natura della misura, così come ricostruita nel codice del 1942 e descritta nella relazione del Guardasigilli Grandi, ove si afferma testualmente che "il criterio informatore del progetto per cui la indegnità non determina una vera e propria incapacità, ma una causa di esclusione operativa in virtù di una sentenza del giudice, secondo il principio *indignus potest capere sed non potest retinere* ha raccolto l'adesione della commissione"³⁴. E ciò a maggiore ragione se si considera che la condanna penale è meramente eventuale, potendo l'indegnità operare anche in ipotesi che non integrano fatti penalmente rilevanti – pensiamo alle ipotesi del n. 3 bis dell'art. 463 c.c. – oppure anche in mancanza dell'esercizio dell'azione penale o in caso di prescrizione del reato³⁵. Peraltro, si consideri che l'indegnità non è uno *status*, una qualifica intrinseca del soggetto, ma è conseguenza di una condotta che, come tale, deve essere valutata dal giudice al fine di comprendere se essa giustifichi o meno l'estrema reazione che l'ordinamento prevede disciplinando l'istituto dell'indegnità³⁶.

GALLUZZO, F.: "Sulla «sospensione dalla successione» e sull'ammissibilità della giacenza parziale", cit., p. 75, spec. nota 32.

- 32 L'ultimo comma dell'art. 5 della legge n. 4/2018 prevede, altresì, che al 2 comma dell'art. 444 c.p.p. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica l'articolo 537 bis", previsione che amplia l'ambito di applicazione dell'art. 537 bis c.p.p. anche a dette ipotesi.
- 33 Nei predetti termini v. OMODEI SALE, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1169 ss.
- 34 *Codice civile. Libro delle successioni e donazioni con la relazione ministeriale a sua maestà il re imperatore*, cit., p. 12 s.
- 35 Rimangono, tuttavia, numerose faccende aperte. È, infatti, fonte di contrasti l'individuazione dei soggetti legittimati ad agire: se chiunque vi abbia interesse anche solo morale oppure soltanto coloro che hanno al riguardo un interesse di natura patrimoniale (i chiamati in subordine e, in via surrogatoria, i loro creditori). Parte della giurisprudenza stima la legittimazione a chiedere la pronuncia di indegnità spettante a coloro che sono potenzialmente idonei a subentrare all'indegno nella delazione ereditaria e, quindi, anche al coerede che potrebbe beneficiare dell'accrescimento della propria quota qualora i successibili per diritto di rappresentazione in luogo del suddetto indegno non possano o non vogliano accettare l'eredità (Cass., 19 marzo 2018, n. 6747 in banca dati *Dejure*; App. Firenze sez. I, 3 giugno 2005, n. 871, in banca dati *Dejure*). Controversa è anche l'individuazione dei soggetti che traggono vantaggio dalla pronuncia di indegnità. Stima, tra i tanti, che la sentenza produca i suoi effetti solamente nei confronti di chi è parte in causa CALVO, R.: "L'indegnità", in AA.VV., *Diritto delle successioni e delle donazioni*², (a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI), I, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2013, p. 124. Per evitare problematicità di tale fatta, parte della giurisprudenza reputa sussistente un litisconsorzio necessario, trattandosi di azione volta ad ottenere una pronuncia relativa ad un rapporto giuridico unitario ed avente ad oggetto l'accertamento, con effetto di giudicato, della qualità di erede che, per la sua concettuale unità, è operante solo se la decisione è emessa nei confronti di tutti i soggetti del rapporto successorio (Cass., 18 gennaio 2022, n. 1443, in banca dati *Dejure*).
- 36 Nei predetti termini SICCHIERO, G.: "L'indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018", cit., p. 55. In giurisprudenza v., tra le tante, Cass., 5 marzo 2009, n. 5402, cit.; Cass., 29 marzo 2006, n. 7266, cit.

IV. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE.

La sospensione dalla successione si differenzia rispetto all'indegnità, alla quale è strettamente connessa, non solo per il carattere temporaneo degli effetti, ma anche per il diverso e più ristretto ambito di applicazione³⁷. Si osserva, infatti, come – sotto il versante dei soggetti destinatari della misura – non tutti i potenziali indegni potranno essere preventivamente sospesi dalla successione, ma solamente quelli legati da determinati rapporti con il *de cuius* (il coniuge, anche se legalmente separato, la parte dell'unione civile, il figlio, il fratello e la sorella), indagati per omicidio volontario o tentato. In questo senso – in virtù della pretesa tassatività delle ipotesi di sospensione dalla successione al pari di quelle nelle quali è possibile incorrere in indegnità a succedere – la previsione non opererà, a esempio, nei confronti di chi abbia ucciso il *de cuius* senza essere legato allo stesso da legami familiari; oppure nei confronti del coniuge che colposamente abbia cagionato la morte del partner³⁸.

La misura, nel silenzio normativo, può trovare applicazione anche laddove sia indagato un minore per omicidio volontario o tentato: tale eventualità potrebbe verificarsi qualora un minore abbia compiuto un gesto di tale fatta nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella, oppure del coniuge (dopo essere stato ammesso al matrimonio ai sensi dell'art. 84 c.c.). Più complesso è, invece, ipotizzare un minore sospeso dalla successione per omicidio tentato o consumato del partner di un'unione civile, in quanto – come è noto – il legislatore non ha espressamente previsto, in relazione a tale istituto, la possibilità di formare un'unione civile prima del diciottesimo anno di età³⁹.

La sospensione dalla successione si applica, poi, solamente in caso di omicidio volontario consumato o tentato del *de cuius*; diversamente, non si farà ricorso a tale misura temporanea in presenza delle altre condotte suscettibili di determinare un'indegnità a succedere: si pensi ai delitti contro la personalità fisica diversi rispetto all'omicidio volontario consumato o tentato oppure di delitti contro la morale del *de cuius* oppure di attentato alla sua libertà testamentaria⁴⁰. Tale scelta trova la

37 Critica la scelta del legislatore di non equiparare l'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni TOTI, B.: "Le recenti novità in materia di indegnità a succedere", cit., p. 218 s.

38 Esclude la possibilità di una interpretazione analogica, oltretutto in *malam partem*, della norma sull'indegnità, così come una correlativa lettura estensiva dell'art. 463 bis, I comma, primo inciso, c.c., in virtù del principio, consolidato di tassatività dei casi d'indegnità SERAFIN, M.: "Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", cit., p. 461. Nei medesimi termini TOTI, B.: "Le recenti novità in materia di indegnità a succedere", cit., p. 221.

39 Rileva puntualmente tale aspetto e ritiene che, nonostante il silenzio della legge, sia possibile contrarre unione civile prima della maggiore età, PERLINGIERI, G.: "Profili alimentari e successori", in AA.VV., *Manuale di diritto civile minorile*, (a cura di A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2022, p. 389 ss.

40 Sul carattere tassativo delle ipotesi di indegnità, tra i tanti, CICU, A.: "Successioni per causa di morte. Parte generale", cit., p. 91; PALAZZO, A.: "Le successioni", cit., p. 218; BONLINI, G.: "L'ampliamento del catalogo

propria ragion d'essere nel fatto che l'esigenza di sospendere dalla successione in tempi celeri sussiste, in particolare, a fronte di quelle ipotesi che determinano una ravvicinata – sotto il versante temporale – apertura della successione; inoltre, appare coerente con il contesto nel quale è inserito lo strumento di recente introduzione, integrato da una legge contenente un quadro di misure efficaci per tutelare gli orfani di crimini domestici e, più in generale, i familiari in caso di episodi di omicidio o femminicidio.

È sorto, però, l'interrogativo circa l'opportunità di inserire anche il tentativo nel novero delle fattispecie criminose che danno luogo all'applicazione dell'art. 463 bis c.c., postulando l'apertura della successione la morte del *de cuius*. A ben vedere, però, tale soluzione, che è conformata con quella effettuata dal legislatore con riferimento all'indegnità, è condivisibile ed è riferibile a diverse situazioni concrete, quali quelle ove l'evento morte si sia verificato, ma non sia causalmente riconducibile alla condotta del sospeso, il quale può, dunque, essere chiamato unicamente a rispondere per il tentativo di omicidio; oppure, alle diverse ipotesi nelle quali la morte non sopraggiunga subito e, dunque, la successione non si apra immediatamente. In questo ultimo caso, la sospensione varrà per la successione futura, circostanza che però – quantomeno sovente – priverà di utilità la misura anticipatoria, in quanto, a fronte del decorso del tempo, sarà intervenuta la pronuncia di indegnità.

Come già accennato, poi, l'ambito di operatività della sospensione dalla successione diverge rispetto a quello di alcuni degli strumenti introdotti dalla legge n. 4/2018 in ragione della diversa funzione che gli stessi perseguono⁴¹: come già accennato, la sospensione dalla successione – a differenza di alcune delle previsioni della legge citata – opera a prescindere dalla sussistenza di orfani del crimine domestico, con la conseguenza che potranno essere anche soggetti diversi da tali figli in condizione di peculiare debolezza a beneficiare degli effetti del meccanismo. Stando così le cose, la misura – sempre a differenza di altre contenute nella legge – non risulta tesa necessariamente a tutelare le prerogative degli orfani speciali, la cui presenza è meramente eventuale, ma a fornire un'efficace protezione ai familiari in caso di omicidio o femminicidio. In quest'ottica non convince, peraltro, l'opinione di chi afferma che l'istituto neo introdotto rappresenti, come l'indegnità

dei casi d'indegnità a succedere”, *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 295. In giurisprudenza v.: Cass., 28 aprile 2022, n. 13266, in banca dati *Dejure*.

41 Ricordiamo, infatti, a titolo esemplificativo che l'ammissione al gratuito patrocinio – ai sensi dell'art. 1 della legge – è riconosciuta solamente a favore dei figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se questa è cessata, ovvero dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza”. Di contro, la sospensione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all'indennità *una tantum* è prevista all'art. 7 per i soggetti per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l'omicidio volontario nei confronti dell'altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva.

a succedere⁴², una sanzione dell'ordinamento giustificata dalla riprovevolezza della condotta del soggetto agente⁴³: a ben vedere, la sospensione dalla successione – più che una sanzione comminata a fronte di una condotta che non è ancora stata oggetto di un definitivo accertamento – pare un rimedio a tutela degli altri familiari, diretto a evitare che il “sospeso” possa compiere atti di gestione relativi al patrimonio ereditario sino a che la vicenda non sarà chiarita.

Sempre guardando al diverso ambito di applicazione, il legislatore non ha – con riferimento all'art. 463 bis c.c. – effettuato alcun riferimento all'ex coniuge, alla parte dell'unione civile che sia cessata o alla persona legata da una semplice relazione affettiva o stabile convivenza: se – di primo acchito – tale esclusione potrebbe trovare la propria ragion d'essere nel fatto che l'unito civilmente e il coniuge perdono con lo scioglimento del vincolo i diritti successori – ma non il diritto alla pensione di reversibilità, a un assegno a carico dell'eredità e a una percentuale dell'indennità di fine rapporto⁴⁴ – e che la legge n. 76/2016 non ha

- 42 Stima che la sospensione dalla successione sia una sanzione MAISTRELLO, A.: “sub art. 463 bis c.c.”, in *Commentario breve al codice civile*, (a cura di G. CIAN), Padova, 2020, p. 546. Sulla funzione della indegnità a succedere occorre osservare come si tratterebbe di una pena, che prescinde dalla condanna penale, sopravvive all'estinzione del reato e può essere fatta valere indipendentemente da questo, FERRI, G.B.: “Successioni in generale”, cit., p. 182. Reputano trattarsi, nello specifico, di una pena privata (BIANCA, C.M.: *Diritto civile. Le successioni*⁵, 2.2, cit., p. 24 s.; ALBANESE, A.: “L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137”, cit., p. 855. V. anche BOSETTI, F.G.: “L'indegnità a succedere: una ipotesi di “pena privata””, in AA.VV., *Le pene private*, (a cura di F.D. BUSNELLI e G. SCALFI), Giuffrè, Milano, 1985, p. 223 ss.; MOSCATI, E.: “Studi di diritto successorio”, in AA.VV., *La didattica del diritto successorio*, (a cura di S. MAZZAMUTO e E. MOSCATI), Giappichelli, Torino, 2013, p. 111). Rationano di sanzione civile CRISCUOLI, G.: *Le obbligazioni testamentarie*, Giuffrè, Milano, 1965, p. 255, e CALVO, R.: “L'indegnità”, cit., p. 123. Stima l'indegnità sanzione di natura squisitamente civilistica e con fondamento pubblicistico RAMUSCHI, M.: “La sospensione dalla successione ereditaria”, cit., p. 967. In giurisprudenza, l'indegnità viene descritta come una sanzione civile con fondamento pubblicistico (tra le tante v.: Cass., 25 febbraio 2019, n. 5411, in banca dati *Plurisonline*; Cass., 29 marzo 2006, n. 7266, in banca dati *Plurisonline*; Cass., 3 luglio 1974, n. 1997, in *Foro it.*, 1974, I, c. 2291; Trib. Ivrea, 24 luglio 2014, n. 415, in banca dati *Plurisonline*). Il carattere pubblicistico è sostenuto, tra gli altri, da AZZOLINA, Se le norme sull'indegnità a succedere siano di ordine pubblico”, *Foro pad.*, 1946, I, c. 682; recentemente, MUSOLINO, G.: “L'indegnità a succedere”, *Riv. not.*, II, 2003, p. 1296. Trattandosi di una sanzione personale, l'indegnità dispiega i suoi effetti esclusivamente nei confronti dell'indegno e non si trasmette ad altri: tra i tanti v. MARTONE, I.: “La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*”, cit., p. 139. In tale senso, occorre considerare anche che, secondo il disposto dell'art. 465 c.c. “colui che è escluso per indegnità dalla successione non ha sui beni della medesima, che siano devoluti ai suoi figli, i diritti di usufrutto o di amministrazione che la legge accorda ai genitori”. Tale previsione fa ben comprendere come l'indegnità non impedisca l'acquisto da parte dei figli dell'indegno.
- 43 Così PERLINGIERI, G.: “Profili alimentari e successori”, cit., p. 389 ss. Nei medesimi termini anche TOTI, B.: “Le recenti novità in materia di indegnità a succedere”, cit., p. 210 s. e BELLANOVA, L.: “La “nuova” tutela degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4)”, cit., p. 1296.
- 44 Giova, infatti, precisare che ai sensi dell'art. 9, 2 comma, della legge divorzio l'ex coniuge rispetto al quale è stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, alla pensione di reversibilità, sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza. Come già accennato nei paragrafi precedenti, la legge n. 4/2018 prevede, però, la sospensione dalla pensione di reversibilità o indiretta all'art. 7, misura che presenta un diverso ambito di applicazione rispetto alla misura di cui all'art. 463 bis c.c. Però, occorre ricordare anche che, ai sensi dell'art. 9 bis legge divorzio, a colui al quale è stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di somme di denaro a norma dell'art. 5, qualora versi in stato di bisogno, il tribunale, dopo il decesso dell'obbligato, può attribuire un assegno periodico a carico dell'eredità tenendo conto dell'importo di quelle somme, della entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni economiche. Infine, ai sensi dell'art. 12 bis legge divorzio il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art.

riconosciuto diritti successori al convivente di fatto, a seguito di una più attenta riflessione non si può tacere che tale scelta desta perplessità, giacché tali soggetti potrebbero comunque essere beneficiari di lasciti testamentari⁴⁵.

Con tutta probabilità si tratta di una "svista" del legislatore, che ha considerato esclusivamente gli eredi ex lege, giacché non si può ritenere che le condotte serbate da tali soggetti siano meno biasimevoli rispetto a quelle eventualmente tenute dal coniuge o dall'unito civilmente e che, dunque, debbano giustificare una reazione inferiore da parte dell'ordinamento⁴⁶. Parimenti, sono state del tutto ignorate le ipotesi nelle quali tali condotte siano tenute ai danni di un figlio, pure essendo le stesse estremamente riprovevoli.

V. GLI EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DALLA SUCCESSIONE.

Il legislatore, nell'introdurre la sospensione dalla successione, non ha delineato con precisione quali siano gli effetti della stessa, salvo precisare che "in tal caso si fa luogo alla nomina di un curatore ai sensi dell'articolo 528". Come già accennato, però, il *nomen* prescelto fa pensare a una sorta di cristallizzazione nella situazione, tesa a evitare che il soggetto subentri nel patrimonio della vittima e si avvantaggi delle conseguenze a esso favorevoli sottese al proprio deplorabile gesto⁴⁷.

In particolare, nel silenzio normativo e operando sempre un parallelismo con l'indegnità a succedere, deve stimarsi che l'istituto incida sulla delazione ereditaria – ovvero sulla offerta ad un soggetto di subentrare nei rapporti giuridici già facenti

5, ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza. Il legislatore non pare aver considerato che l'ex coniuge (e l'ex unito civilmente) potrebbero godere di tali diritti). Come è noto, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della legge Cirinnà, i citati articoli della legge divorzio si applicano, in quanto compatibili, anche agli uniti civilmente.

- 45 Rileva tale aspetto anche OMODEI SALE, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1146. In presenza di testamento, tuttavia, occorre che la sua redazione sia avvenuta quando il testatore non era a conoscenza della causa di indegnità: diversamente, la previsione dell'indegno tra i successori configurerebbe una "riabilitazione implicita" ex art. 466, comma 2°, c.c. secondo ALBANESE, A.: "L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137", cit., p. 856. A tal riguardo, invece, BIANCA, C.M.: *Diritto civile. Le successioni*⁵, 2.2, cit., p. 28 ss., osserva, ponendosi in contrasto con la possibilità di una riabilitazione implicita, che la volontà di riabilitare l'indegno deve risultare in modo espresso, ma non esige formule rigorose. Tale soluzione è condivisibile visto l'inciso dell'art. 466 c.c. "lo ha espressamente abilitato con atto pubblico o con testamento". Sulla riabilitazione dell'indegno v., tra i tanti: BONILINI, G.: "La riabilitazione dell'indegno", *Studium Juris*, 1997, p. 1141 ss.; SALVESTRONI, U.: "Osservazioni sulla riabilitazione dell'indegno", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 879.
- 46 Stima che, in virtù di una interpretazione sistematica ed assiologica, la portata della norma andrebbe estesa anche a tali soggetti ASTONE, A.: *Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L'orizzonte ermeneutico dell'art. 463 bis c.c.*, cit., p. 121. In senso contrario, SERAFIN, M.: "*Indignus non potest capere?* Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", cit., p. 462, in quanto si tratterebbe di un elenco tassativo di ipotesi ove è consentita la sospensione.
- 47 Sul punto DI MARZIO, M.: "*sub art. 463 bis*", in *Codice civile commentato*, in banca dati *Dejure*, evidenzia che "non è agevole intendere [...] che cosa il legislatore abbia inteso dire con la formula inedita, espressa in un italiano approssimativo mutuato dal linguaggio burocratico, 'sono sospesi dalla successione', la quale richiama piuttosto l'idea delle fatture e pratiche in sospeso, se non dei carichi sospesi".

capo al *de cuius* – rendendola inefficace fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento⁴⁸.

Sebbene sia chiaro il *dies ad quem* nel quale cessano gli effetti della misura, foriera di dilemmi interpretativi è, tuttavia, l'individuazione del momento a partire dal quale l'istituto produce i suoi effetti; parimenti, è controversa la necessità o meno – affinché possa operare la sospensione dalla successione – che il beneficiario del lascito non abbia ancora accettato l'eredità.

Quanto al primo aspetto, sebbene diverse siano le teorie che si sono diffuse⁴⁹, l'inciso di cui all'ultimo comma dell'art. 463 bis c.c. secondo il quale "Il pubblico ministero, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunica senza ritardo alla cancelleria del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione l'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini della sospensione di cui al presente articolo" porta a sostenere che la sospensione non possa dispiegare i propri effetti prima che venga effettuata la comunicazione del Pubblico Ministero⁵⁰, strumento che, tuttavia, non pare del tutto idoneo ai fini della conoscibilità per i terzi⁵¹. Tale aspetto palesa, inoltre, un'evidente discrasia tra la disciplina della sospensione dalla successione e quella dell'indegnità, che, come è noto, prescinde dall'accertamento del reato in sede penale; diversamente, siccome gli effetti della misura di cui all'art. 463 bis c.c. sono subordinati alla comunicazione del Pubblico Ministero conseguente all'avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, è esclusa la sospensione dalla successione nei casi in cui venga percorsa esclusivamente la via civilistica⁵².

48 In senso contrario, DI MARZIO, M.: "sub art. 463 bis", cit., il quale sostiene che la sospensione non inciderebbe sulla delazione ereditaria giacché l'offerta del patrimonio al chiamato si verifica al momento stesso dell'apertura della successione: sicché, quando il pubblico ministero interviene, la delazione ereditaria ha già avuto luogo.

49 Ritengono che la sospensione si verifichi al momento all'emissione, da parte del Tribunale del provvedimento dichiarativo della sospensione, il quale conterrà, altresì, la nomina del curatore GALLUZZO, F.: "Sulla «sospensione dalla successione» e sull'ammissibilità della giacenza parziale", cit., p. 79; OLIVIERO, F.: "Sospensione dalla successione" e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 328; SERAFIN, M.: "Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", cit., p. 464.

50 Così RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", p. 974. In particolare, OMODEI SALE, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1145. Così anche BUSANI, A. e CURRAO, A.: "Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale", cit., p. 149. Stima irragionevole subordinare gli effetti della misura a tale evento, ritenendo che la legge ponga un vincolo di fatto non conoscibile e rispetto al quale l'essenza di vincoli è ciò che si apprende consultando i registri deputati alla loro pubblicità generale, cioè quelli immobiliari, SICCHIERO, G.: "L'indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018", cit., p. 57. In senso contrario, OLIVIERO, F.: "Sospensione dalla successione e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", cit., p. 328, ritiene che la sospensione intervenga allorché il tribunale civile – presa conoscenza della *notitia criminis* ai sensi dell'art. 463 bis, 3 comma, c.c. – emetta il provvedimento, avente efficacia costitutiva, dichiarativo della sospensione e di contestuale nomina del curatore dell'eredità giacente.

51 A tale riguardo SICCHIERO, G.: "La diseredazione ex art. 448 bis cod. civ.: cinque diverse tesi a confronto", cit., p. 57, si chiede se si possa pensare che il notaio debba controllare il registro delle successioni, quando magari nemmeno vi sia pubblica notizia delle indagini, ammesso che il notaio sia tenuto a conoscere queste notizie.

52 Non si può stimare, però, che tale previsione incida anche sull'indegnità, rendendo per la stessa imprescindibile la condanna in sede penale, condanna che, peraltro, potrebbe non essere ulteriormente

In relazione, invece, alla seconda questione, non vi è dubbio che – laddove il chiamato non abbia ancora, al momento della comunicazione del Pubblico Ministero, accettato l'eredità e, dunque, conseguito la qualità di erede – un'eventuale accettazione sarebbe priva di effetti in virtù dell'istituto introdotto nel 2018, in quanto, come già accennato, sono sospesi gli effetti della delazione: in tale circostanza, il soggetto sospeso dalla successione non potrebbe neppure esercitare i diritti spettanti al chiamato che non abbia ancora accettato ex art. 460 c.c., in quanto l'ultimo comma della norma citata esclude espressamente che il chiamato possa compiere gli atti indicati nei commi precedenti quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528 c.c., eventualità che, in caso di sospensione, si deve puntualmente verificare, come vedremo nel proseguito. In questo senso, per certi versi la situazione del soggetto appare assimilabile a quella dell'erede sotto condizione sospensiva⁵³.

Più complesse sono, invece, le ipotesi nelle quali la comunicazione del Pubblico Ministero avvenga cronologicamente in un momento successivo rispetto a quello dell'accettazione: secondo taluni, in situazioni di tale fatta, la misura della sospensione dalla successione non produrrebbe ulteriormente effetti in ragione del fatto che con l'accettazione si verifica una confusione tra i patrimoni e si chiude la procedura successoria⁵⁴.

Tale soluzione non convince, però, per diverse ragioni: in prima battuta, tale tendenza darebbe eccessivo peso all'espressione "sospensione dalla successione", ritenendo che – una volta accettata l'eredità – la successione si sia conclusa⁵⁵. Inoltre, andrebbe a limitare oltremodo l'ambito applicativo della misura, senza trovare soccorso nel dato normativo, ove non è rinvenibile alcun riferimento alla pretesa necessità che non sia intervenuta una accettazione. Più propriamente, invece, considerando trattarsi di un istituto strettamente collegato a quello dell'indegnità, deve ritenersi che, proprio come questa ultima, operi anche nei confronti di chi ha già accettato l'eredità⁵⁶. Peraltro – diversamente opinando – si

possibile in ragione – ad esempio – dell'estinzione del reato per prescrizione. In questi termini anche RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", cit., p. 977 s.

53 Nei predetti termini: OLIVIERO, F.: "Sospensione dalla successione" e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", cit., p. 318; OMODEI SALÈ, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1152, nonché RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", cit., p. 976. In senso contrario, DI MARZIO, M.: "sub art. 463 bis", cit., ove si afferma che "escluso che la norma introduca un'ipotesi di incapacità a succedere, in mancanza di qualsiasi elemento per sostenere una simile opinione, essa certo non incide sulla delazione ereditaria, per l'ovvia ragione che l'offerta del patrimonio al chiamato si verifica al momento stesso dell'apertura della successione: sicché, quando il pubblico ministero interviene, la delazione ereditaria ha già avuto luogo". Chiaramente, tale affermazione postula l'abbracciare la tesi secondo la quale la condizione sospensiva apposta alla chiamata sospende la delazione (tra i tanti, BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*², cit., p. 204).

54 DI MARZIO, M.: "sub art. 463 bis", cit.

55 Sostiene ciò DI MARZIO, M.: "sub art. 463 bis", cit.

56 Rileva come non trascurabili esigenze di simmetria depongano nel senso della necessità di individuare un ambito temporale di operatività della "sospensione" congruente rispetto a quello dell'indegnità, che può essere dichiarata in ogni tempo, a prescindere dall'avvenuta accettazione PERLINGIERI, G.: "Profili

creerebbe un'irragionevole disparità di trattamento tra chiamato ed erede⁵⁷; inoltre, si potrebbe spingere a comportamenti opportunistici il chiamato, indotto, conscio delle proprie responsabilità, ad accettare rapidamente l'eredità al fine di sottrarsi dalle conseguenze pregiudizievoli dell'istituto da ultimo introdotto. Peraltro, sarebbe complesso, basandosi su tale approccio, comprendere la posizione del legatario che, come è noto, non deve accettare il legato, ma può rinunciarvi. E non vi è dubbio che la sospensione dalla successione, come l'indegnità, colpisca anche i legati e non solo le chiamate all'eredità⁵⁸.

In tali ipotesi, tuttavia, essendo intervenuta l'accettazione, la sospensione inciderà non solo sulla delazione, determinandone una inefficacia sopravvenuta, ma anche sulla possibilità di disporre dei diritti ormai acquistati sui beni caduti in successione⁵⁹. Il problema diviene, nel tale caso, quello delle conseguenze sugli atti eventualmente già compiuti dal soggetto sospeso dalla successione, anche considerando le esigenze di tutela dei terzi aventi causa: in tale ipotesi non convince operare un'assimilazione *tout court* della situazione a quella dell'erede sottoposto a condizione risolutiva⁶⁰, giacché la presenza di tale elemento accidentale può essere verificata dal terzo acquirente (e dal notaio chiamato a redigere il contratto)⁶¹; diversamente, se la sospensione è successiva rispetto all'atto traslativo, il terzo avente causa dal sospeso non avrebbe potuto preventivamente venire a conoscenza della situazione neppure verificando con diligenza la questione. Per ovviare a tale inconveniente, la dottrina prevalente assimila la vicenda a quella di chi *contrae* con

alimentari e successori", p. 389 ss. Nei medesimi termini RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", cit., p. 976; SERAFIN, M.: "Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", cit., p. 470; OLIVIERO, F.: "Sospensione dalla successione e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", cit., p. 320; OMODEI SALE, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1152.

57 PERLINGIERI, G.: "Profili alimentari e successori", cit., p. 389 ss.

58 V., tra i tanti CRISCUOLI, G.: *Le obbligazioni testamentarie*, cit., p. 259. Sul punto, Cass., 5 novembre 1992, n. 11979, in *Mass. giur. it.*, 1992, afferma che l'indegnità a succedere, nei casi di cui all'art. 463 c. c., travolge anche il legato che sia stato fatto per riconoscenza o per remunerazione, non essendo applicabile al riguardo il principio della irrevocabilità dettato per le donazioni remuneratorie dall'art. 805 c. c.

59 Nei predetti termini BUSANI, A. e CURRAO, A.: "Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale", cit., p. 151; nonché SERAFIN, M.: "Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", cit., p. 470 s. In senso solo parzialmente conforme OLIVIERO, F.: "Sospensione dalla successione e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", cit., p. 321 s., il quale stima che la sospensione non inciderebbe con efficacia retroattiva sulla delazione, ma priverebbe solamente il sospeso dai poteri di godimento e di disposizione sui beni acquistati in forza della successione.

60 Se alla disposizione testamentaria è apposta una condizione risolutiva e l'evento si verifica, ciò determina la conseguente caducazione degli atti dispositivi compiuti (BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*², cit., p. 204; BIANCA, C.M.: *Diritto civile. Le successioni*⁵, 2.2, cit., p. 391). E ciò indipendentemente dalla buona o dalla mala fede del terzo.

61 Sul punto, LUPO, M.: "Sub art. 633 c.c., in *Codice Civile commentato*, (a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI), in banca dati *Onelegale*, osserva come dal coordinamento dell'art. 2648 c.c., che prescrive la trascrizione dell'accettazione dell'eredità o dell'acquisto del legato aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o la costituzione di diritti reali immobiliari, con gli artt. 2660 n. 6 e 2659, si evince che nella nota di trascrizione occorre fare menzione della condizione apposta alla disposizione testamentaria, salvo che al momento in cui l'atto si trascrive la condizione sospensiva si sia già verificata o la condizione risolutiva sia mancata.

l'erede apparente⁶², soluzione che – pure risultando convincente per molti versi – incontra, però, un ostacolo nel fatto che le conseguenze della sospensione dalla successione sono strettamente temporanee e potrebbero venire dopo un decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento.

Infine, laddove sussistano i presupposti dell'istituto di recente introduzione, l'art. 463 bis c.c. impone la nomina di un curatore ai sensi dell'art. 528 c.c.: la scelta del legislatore di specificare che deve trattarsi proprio di un "curatore ai sensi dell'art. 528 c.c." spinge a indagare l'estensione di tale richiamo per comprendere se è riferito solamente alla procedura prevista per la nomina del curatore dell'eredità giacente e agli obblighi gravanti sullo stesso oppure anche ai presupposti previsti in relazione all'istituto della giacenza dell'eredità⁶³ dal I comma dell'art. 528 c.c.⁶⁴. Sposare tale ultima tesi, peraltro, imporrebbe un confronto con la *vexata quaestio* concernente l'ammissibilità di una giacenza *pro quota*⁶⁵.

- 62 Stima che gli atti compiuti *medio tempore* dal sospeso debbano subire le conseguenze di cui all'art. 534 c.c. e che, tenendo fermi gli atti di ordinaria amministrazione, per quelli di straordinaria si debba distinguere tra atti compiuti a titolo gratuito o a titolo oneroso in relazione ai quali sarà rilevante la buona o mala fede del terzo, RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", cit. p. 976. Nei medesimi termini, reputa che all'indegno andrebbe applicata la disciplina prevista per l'erede apparente con la conseguenza che gli atti dispositivi a titolo oneroso verranno meno soltanto quando risulti accertata la malafede dell'acquirente, MARTONE, I.: "La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*", cit., p. 140, nota 47.
- 63 Non è chiaro se l'istituto della giacenza dell'eredità postuli meramente la non ancora intervenuta accettazione dell'eredità e, dunque, si applichi anche in tutte le situazioni ove non sussista una delazione attuale (MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, vol. III, pt. 2, Giuffrè, Milano, 1952, p. 452); oppure, se – secondo la visione prevalente (*ex multis*, v. TRIMARCHI, V.M.: *L'eredità giacente*, cit., p. 38 ss.; LIPARI, M.: "L'eredità giacente", cit., p. 343 ss.) – la giacenza dell'eredità rappresenti un istituto strettamente ancorato alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 528 c.c. ovvero l'esistenza di un chiamato, che non si trovi nel possesso dei beni ereditari e che non abbia accettato l'eredità. In senso parzialmente difforme, ritiene che solamente la mancata accettazione dell'eredità rappresenti *conditio sine qua non* della giacenza ereditaria ASTONE, A.: *Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L'orizzonte ermeneutico dell'art. 463 bis c.c.*, cit., p. 22 e p. 32.
- 64 Sull'eredità giacente v., tra i tanti, NICOLÒ, R.: "Eredità giacente", *Foro it.*, 1940, I, c. 203 ss.; TRIMARCHI, V.M.: *L'eredità giacente*, Giuffrè, Milano, 1954, *passim*; CARIOTA FERRARA, L. "Questioni in tema di eredità giacente", in *Scritti Minori*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 1986, p. 543 ss.; AZZARITI, G.: "L'eredità giacente", in *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), 5, I, Utet, Torino, 1982, p. 185 ss.; PALAZZO, A.: "Eredità giacente", in *Le successioni*, I, *Disposizioni generali*, in AA.VV., *Il diritto privato nella giurisprudenza*, (a cura di P. CENDON), Utet, Torino, 2000, p. 241 ss.; ZANNI, M.: "L'eredità giacente: classicità dell'istituto e attualità delle problematiche", *Riv. not.*, 2003, p. 925 ss.; ROMANO, C.: "L'amministrazione cautelare del patrimonio ereditario", in AA.VV., *Diritto delle successioni e delle donazioni*², (a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI), I, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2013, p. 95 ss.
- 65 La dottrina sul punto è divisa: taluni (tra i tanti v. LIPARI, M.: "L'eredità giacente", in AA.VV.: *Successioni e donazioni*, (a cura di P. RESCIGNO), I, Cedam, Padova, 1994, p. 343 ss.) sostengono, infatti, che, laddove vi sia anche solo un chiamato che abbia accettato non vi sarebbe necessità di nominare un curatore ex art. 528 c.c. che provveda alla amministrazione e gestione dell'eredità. Nei medesimi termini, esclude la possibilità di una giacenza *pro quota* MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, *Diritto delle successioni per causa di morte, principi di diritto privato internazionale. Codici e norme complementari*, Giuffrè, Milano, 1952, p. 319 ss. In giurisprudenza v.: Cass., 5 luglio 1990, n. 7076, banca dati *Dejure*; Cass., 19 aprile 2000, n. 5133, in banca dati *Dejure*; Cass., 22 febbraio 2001, n. 2611, *Giur. it.*, 2002, c. 61. In senso contrario, ammettono la giacenza *pro quota*: CARRARO, L.: "Eredità giacente «pro quota»", *Giur. it.*, 1947, I, 2, p. 527; CICU, A.: "Successioni per causa di morte. Parte generale", p. 145 ss., MIRANDA, L.M.: "La giacenza parziale d'eredità: la ratio dell'ammissibilità", *Famiglia*, 2002, p. 215 ss.; BILOTTI, E.: "L'eredità giacente *pro quota*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 460. La giurisprudenza, invece, tende a escludere la giacenza *pro quota*: Cass., 22 febbraio 2001, n. 2611, *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 454 ss. Così anche Trib. Napoli, 15 gennaio 1947, *Giur. it.*, 1948, I, 2, p. 454 ss., e Trib. Milano, 28 marzo 1961, *Giur. it.*, 1962, I, 2, p. 500 ss. Per una puntuale indagine della giurisprudenza sussistente sul punto v. GALLUZZO, F.: "Sulla «sospensione dalla successione» e sull'ammissibilità della giacenza parziale", cit., p. 95 ss.

Quanto al primo aspetto, deve stimarsi che la sospensione dalla successione prescinda dai presupposti previsti dal 1° comma dell'art. 528 c.c.: a tale convinzione si giunge considerando che, dalla formulazione letterale della norma (463 bis c.c.), emerge lampante come la nomina del curatore non sia un'eventualità alla quale ricorrere eventualmente per fare fronte a esigenze di conservazione e amministrazione del patrimonio ereditario nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'accettazione dell'eredità, ma un atto dovuto (e non discrezionale per il giudice) al verificarsi (meramente) dei presupposti della sospensione dalla successione, teso a estromettere dalla gestione il soggetto indagato per determinati reati⁶⁶. In questo senso, la nomina del curatore andrà attuata anche in mancanza di quelli che sarebbero i presupposti dell'eredità giacente e, dunque, anche se il sospeso ha già accettato l'eredità e si trova nel possesso (materiale e non solo giuridico) dei beni ereditari⁶⁷.

Sempre sulla base dell'assunto per il quale la nomina del curatore nell'ipotesi di sospensione è un atto dovuto, è possibile affrontare anche il secondo interrogativo, affermando che il giudice non può esimersi dal provvedere alla nomina del curatore neppure alla presenza di altri coeredi che abbiano accettato l'eredità: il curatore sarà, dunque, chiamato – nell'ipotesi oggetto di indagine – ad amministrare esclusivamente la quota di eredità (e anche i legati) del sospeso, senza incidere su quelle altrui⁶⁸.

VI. BREVI CONCLUSIONI.

Il breve *excursus* realizzato ha fatto emergere come la legge n. 4/2018, contenente disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici, rappresenti un ulteriore e significativo passo nel cammino diretto ad arginare il drammatico fenomeno della violenza nei contesti familiari.

Tra le diverse misure introdotte per tutelare i familiari in caso di episodi di omicidio o femminicidio, spiccano quelle che coinvolgono il sistema successorio, tra

66 Non sono richiesti i presupposti per aversi eredità giacente secondo: OLIVIERO, F.: "Sospensione dalla successione e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", cit., p. 329; RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", cit., p. 982; SERAFIN, M.: "Indignus non potest capere? Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", cit., p. 474 s.; MAISTRELLO, A.: "sub art. 463 bis c.c.", cit., p. 546.

67 In favore di tale assunto si consideri peraltro il significato che tale presupposto assume nella disciplina della eredità giacente: ai sensi dell'art. 485 c.c. sono, infatti, attribuiti precisi termini per il chiamato nel possesso dei beni per domandare l'inventario, altrimenti si considera erede puro e semplice, circostanza che farebbe venire meno lo stato di giacenza.

68 Ritengono che il legislatore, mosso dall'intento di riconoscere una speciale tutela alle vittime di crimini domestici, abbia ritenuto possibile in dette ipotesi ammettere una giacenza *pro quota* BUSANI, A. e CURRAO, A.: "Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale", cit., p. 151. Nei medesimi termini: DI MARZIO, M.: "sub art. 463 bis", cit.; nonché OMODEI SALÈ, R.: Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", cit., p. 1158 e MARTONE, I.: "La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*", cit., p. 153.

le quali figura la sospensione dalla successione. La formulazione non impeccabile e in parte lacunosa del nuovo art. 463 bis c.c. crea, tuttavia, evidenti problemi interpretativi su aspetti estremamente rilevanti, quali i presupposti e gli effetti dello strumento, che rischiano di essere forieri di una profonda conflittualità successiva e di vanificare in parte l'efficacia della misura.

A ogni modo, alcuni vuoti normativi possono essere colmati applicando, in quanto compatibili, le norme dettate con riferimento all'indegnità a succedere, istituto al quale la sospensione della successione è strettamente connesso: considerato anche che un approccio di senso inverso sarebbe contrario al principio di ragionevolezza, si deve – a tacer d'altro – ammettere la possibilità di riabilitare il sospeso, anche se saranno estremamente limitate le ipotesi ove ciò sarà, in concreto, possibile. Nello specifico, la riabilitazione postula – ai sensi dell'art 466 c.c. – che il *de cuius* abbia espressamente riabilitato il soggetto con atto pubblico o testamento e, dunque, per scongiurare gli effetti della misura è necessario il perdono della persona offesa, che non può certamente essere preventivo rispetto alla condotta biasimevole⁶⁹. Ne deriva che la riabilitazione sarà possibile solamente quando l'evento morte non consegua immediatamente alla condotta e il *de cuius* faccia in tempo a riabilitare il soggetto sospeso prima del decesso⁷⁰.

Al di là di tali rilievi, certamente apprezzabile è la tendenza dell'ordinamento a reagire mediante diverse misure nei confronti dell'omicidio consumato o tentato di determinati componenti della famiglia al fine di cercare di arginare episodi di violenza nei contesti familiari, che – allo stato attuale – rappresentano un fenomeno sempre meno sommerso e di particolare allarme sociale.

69 Escludono la possibilità di un perdono anticipato: COVIELLO JR., L.: *Diritto successorio*, cit., p. 196; SERAFIN, M.: “*Indignus non potest capere?* Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità”, cit., p. 459.

70 Stima che la riabilitazione sia configurabile solamente nelle ipotesi di sospensione per delitto tentato, OMODEI SALÈ, R.: “Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)”, cit., p. 1165. Nei predetti termini anche BUSANI, A. e CURRAO, A.: “Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale”, cit., p. 152, i quali affermano che, in ipotesi di tale fatta, il giudice penale abbia un impedimento al pronunciare l'indegnità a succedere.

BIBLIOGRAFIA.

ALBANESE, A.: "L'indegnità a succedere dopo la l. 8 luglio 2005, n. 137", *Contr. impr.*, 2006, p. 854 ss.

ASTONE, A.: *Sospensione dalla successione e indegnità a succedere. L'orizzonte ermeneutico dell'art. 463 bis c.c.*, Giappichelli, Torino, 2019.

AZZARITI, G.: "L'eredità giacente", in *Trattato di diritto privato*, (diretto da P. RESCIGNO), 5, I, Utet, Torino, 1982.

AZZARITI, F.S., MARTINEZ, G., AZZARITI, G.: *Successioni per causa di morte e donazioni*, Cedam, Padova, 1979, VII ed.

BALDRY, A.C.: *Orfani speciali. Chi sono, dove sono, con chi sono. Conseguenze psicosociali sui figli e figlie del femminicidio*, Giuffrè, Milano, 2018.

BARASSI, L.: *Le successioni per causa di morte*, Giuffrè, Milano, 1947.

BARBERO, D.: "Natura giuridica dell'indegnità a succedere", *Foro pad.*, 1950, I, c. 843 ss.

BELLANOVA, L.: "La "nuova" tutela degli orfani per crimini domestici (l. 11 gennaio 2018, n. 4)", *Studium iuris*, 2018, p. 1294 ss.

BIANCA, C.M.: *Diritto civile. Le successioni*⁵, 2.2, 2015, Giuffrè, Milano.

BILOTTI, E.: "L'eredità giacente *pro quota*", *Nuova giur. civ. comm.*, 2002, I, p. 456 ss.

BONILINI, G.: "L'ampliamento del catalogo dei casi di indegnità a succedere", *Fam. pers. succ.*, 2005, p. 294 ss.

BONILINI, G.: *Manuale di diritto ereditario e delle donazioni*⁴, Utet, Torino, 2006.

BOSETTI, F.G.: "L'indegnità a succedere: una ipotesi di "pena privata"", in AA.VV., *Le pene private*, (a cura di F.D. BUSNELLI e G. SCALFI), Giuffrè, Milano, 1985, p. 223 ss.

BUSANI, A. e CURRAO, A.: "Sospensione dalla successione e indegnità a succedere dichiarata dal giudice penale", *Notariato*, 2020, p. 145 ss.

CALVO, R.: "L'indegnità", in AA.VV., *Diritto delle successioni e delle donazioni*², (a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI), I, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2013, p. 119 ss.

CARIOTA FERRARA, L. "Questioni in tema di eredità giacente", in *Scritti Minori*, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 1986, p. 543 ss.

CARRARO, L.: "Eredità giacente «pro quota»", *Giur. it.*, 1947, I, 2, p. 527 ss.

CASTELLANI, G.: "Esclusione dalla successione ex art. 448 bis c.c. e diseredazione. Spunti di riflessione", in AA.VV., *Autonomia della famiglia e controlli. Prime riflessioni*, (a cura di G. CASTELLANI, A. CORDIANO, G.A. PARINI, M. VIVIRITO PELLEGRINO), Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 2017, p. 249 ss.

CICU, A.: "Successioni per causa di morte. Parte generale²", in *Trattato di diritto civile e commerciale*, (diretto da A. CICU e F. MESSINEO), Giuffrè, Milano, 1961.

CORDIANO, A.: "Minori in condizione di disagio o di particolare vulnerabilità" in AA.VV., *Manuale di diritto civile minorile*, (a cura di A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2022, p. 229 ss.

COVIELLO JR., L.: *Diritto successorio*, Bari, 1962.

CREPALDI, G.: "Il "nuovo" sequestro conservativo: tra ragioni di allarme sociale ed un inedito ruolo del pubblico ministero. Profili di un'incostituzionalità", *Giurisprudenza Penale web*, n. 3, 2020.

CRISCUOLI, G.: *Le obbligazioni testamentarie*, Giuffrè, Milano, 1965.

DEPALMAS, C., CILIO, M.G.: *La voce nel silenzio. La violenza assistita*, Aracne editrice, Roma, 2012.

DI MARZIO, M.: "sub art. 463 bis", in *Codice civile commentato*, in banca dati *Dejure*.

FERRI, G.B.: "Successioni in generale²", in *Commentario al codice civile*, (a cura di A. SCIALOJA e G. BRANCA), Zanichelli, Bologna-Roma, 1980.

FOLLA, N.: "Orfani di crimini domestici: ora una legge li tutela, li sostiene e rompe il silenzio che li circonda", *Fam. dir.*, 2018, p. 517 ss.

GALLETTI, M.: "Esclusione dalla successione, regole devolutive e rimedi nel sistema dell'art. 448 bis c.c.", *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, p. 1080 ss.

GALLUZZO, F.: "Sulla «sospensione dalla successione» e sull'ammissibilità della giacenza parziale", *Dir. fam. succ.*, 2021, p. 72 ss.

LANDINI, S.: "Indegnità a succedere e decadenza dalla potestà genitoriale nell'art. 463 c.c. modificato dalla L. n. 137/2005", *Fam. pers. succ.*, 2006, p. 67 ss.

LIPARI, M.: "L'eredità giacente", in AA.VV.: *Successioni e donazioni*, (a cura di P. RESCIGNO), I, Cedam, Padova, 1994.

LUPO, M.: "Sub art. 633 c.c.", in *Codice civile commentato*, (a cura di G. BONILINI, M. CONFORTINI, C. GRANELLI), in banca dati *Onelegale*.

MAGRI, G.: "Una nuova causa di indegnità", *Familia*, 2005, p. 1141 ss.

MAISTRELLO, A.: "sub art. 463 bis c.c.", in *Commentario breve al codice civile*, (a cura di G. CIAN), Padova, 2020, p. 545 ss.

MARTONE, I.: "La «sospensione dalla successione» tra vecchie e nuove questioni del diritto *mortis causa*", *Dir. succ. fam.*, 2019, p. 145 ss.

MAZZAGLIA, S.: *Il "danno invisibile" nella violenza assistita da minori tra aspetti penali, civili e psicologici*, Gaia, Roma, 2010.

MENDOLA, A.: "Il superamento dell'incompatibilità tra successione necessaria e diseredazione alla luce dell'art. 448 bis c.c.", *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, p. 1533 ss.

MONOSI, S.: "L'indegnità a succedere", in AA.VV., *Successioni e donazioni*, (a cura di P. RESCIGNO), I, Cedam, Padova, 1994, p. 137 ss.

MOSCATI, E.: "Studi di diritto successorio", in AA.VV., *La didattica del diritto successorio*, (a cura di S. MAZZAMUTO e E. MOSCATI), Giappichelli, Torino, 2013, p. 111 ss.

MESSINEO, F.: *Manuale di diritto civile e commerciale*, III, 2, *Diritto delle successioni per causa di morte, principii di diritto privato internazionale. Codici e norme complementari*, Giuffrè, Milano, 1952.

MIRANDA, L.M.: "La giacenza parziale d'eredità: la *ratio* dell'ammissibilità", *Familia*, 2002, p. 215 ss.

MUSOLINO, G.: "L'indegnità a succedere", *Riv. not.*, II, 2003, p. 1296 ss.

NATALE, A.: "L'indegnità a succedere", in AA.VV., *Trattato delle successioni e delle donazioni*, (diretto da G. BONILINI) I, Giuffrè, Milano, 2009, p. 959 ss.

NICOLÒ, R.: "Eredità giacente", *Foro it.*, 1940, I, c. 203 ss.

OLMIERO, F.: "Decadenza dalla responsabilità genitoriale e diritti successori: il nuovo art. 448 bis c.c.", *Riv. dir. civ.*, 2014, p. 43 ss.

OLMIERO, F.: "Sospensione dalla successione" e indegnità: a proposito dell'art. 5, legge 11 gennaio 2018, n. 4", *Nuove leggi civ. comm.*, 2019, p. 310 ss.

OMODEI SALÈ, R.: "La decadenza dalla potestà genitoriale quale nuova causa di indegnità a succedere", *Fam. pers. succ.*, 2010, p. 735 ss.

OMODEI SALÈ, R.: "Il nuovo istituto della «sospensione dalla successione» (art. 463 bis c.c.)", *Riv. dir. civ.*, 2019, p. 1144 ss.

PALAZZO, A.: "Eredità giacente", in *Le successioni*, I, *Disposizioni generali*, in AA.VV., *Il diritto privato nella giurisprudenza*, (a cura di P. CENDON), Utet, Torino, 2000, p. 241 ss.

PALAZZO, A.: "Le successioni"², in *Trattato di diritto privato*, (a cura di G. IUDICA e P. ZATTI), I, Giuffrè, Milano, 2000, p. 219 ss.

PARADISO, M.: "Decadenza dalla potestà, alimenti e diseredazione nella riforma della filiazione", *Nuove leggi civ. comm.*, 2013, p. 557 ss.

PASTORE, D.: "Riflessioni sulla diseredazione", *Vita not.*, 2011, p. 1181 ss.

PERLINGIERI, G.: "La diseredazione e il pensiero di Alberto Trabucchi", *Dir. fam. pers. succ.*, 2017, p. 341 ss.

PERLINGIERI, G.: "Profili alimentari e successori", in AA.VV., *Manuale di diritto civile minorile*, (a cura di A. CORDIANO e R. SENIGAGLIA), Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2022, p. 375 ss.

PICCINNI, A.: "Sub art. 8 l. n. 184/83", in AA.VV., *Commentario del codice civile*, (diretto da E. GABRIELLI), III, *Della famiglia. Leggi collegate*, Utet, Torino, 2018, p. 602 ss.

RAMUSCHI, M.: "La sospensione dalla successione ereditaria", *Vita not.*, 2018, p. 965 ss.

ROMANO, C.: "L'amministrazione cautelare del patrimonio ereditario", in AA.VV., *Diritto delle successioni e delle donazioni*², (a cura di R. CALVO e G. PERLINGIERI), I, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2013, p. 87 ss.

SALIS, L.: "L'indegnità a succedere", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1957, p. 933 ss.

SALVESTRONI, U.: "Osservazioni sulla riabilitazione dell'indegno", *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 879 ss.

SALVESTRONI, U.: "Della capacità di succedere. Dell'indegnità", in *Il Codice civile. Commentario*, (fondato da P. SCHLESINGER e diretto da F.D. BUSNELLI), Giuffrè, Milano, 2012.

SERAFIN, M.: "*Indignus non potest capere?* Il nuovo art. 463 bis c.c. tra sospensione dalla successione e natura giuridica dell'indegnità", *Jus civile*, 2019, p. 457 ss.

SICCHIERO, G.: "La diseredazione ex art. 448 bis cod. civ.: cinque diverse tesi a confronto", *Rass. dir. civ.*, 2019, p. 1265 ss.

SICCHIERO, G.: "L'indegnità a succedere prima e dopo la novella del 2018", *Giur. it.*, 2020, p. 54 ss.

TOTI, B.: "Le recenti novità in materia di indegnità a succedere", *Dir. succ. fam.*, 2020, p. 207 ss.

TRIBISONNA, F. e BARAGHINI, F.: "Legge in materia di protezione degli orfani per crimini domestici: un ulteriore passo avanti nella tutela dei minori?", *Familia*, 2018, p. 123 ss.

TRIMARCHI, V.M.: *L'eredità giacente*, Giuffrè, Milano, 1954.

ZACCARIA, A.: "Modificato l'art. 463 cod. civ.: introdotta una nuova causa di indegnità", *Studium iuris*, 2005, p. 1150 ss.

ZANNI, M.: "L'eredità giacente: classicità dell'istituto e attualità delle problematiche", *Riv. not.*, 2003, p. 925 ss.

